

CIRCOLARE n. 10.2020

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 20 marzo 2020

SOSPENSIONE RITENUTE ACCONTO 17.03 - 31.03.2020

Nell'ambito del "Decreto Cura Italia" è stata disposta la possibilità di sospendere l'applicazione della ritenuta d'acconto prevista per i soggetti che ordinariamente ne sono assoggettati, quali lavoratori autonomi e agenti/rappresentanti di commercio purché:

- Con domicilio o sede in Italia;
- Nel 2019 abbiano conseguito ricavi non superiori a € 400.000;
- A febbraio 2020, non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente.

Le ritenute che possono essere sospese sono quelle relative a compensi/provvigioni pagati tra il 17.03.2020 e il 31.03.2020.

E' necessario che il professionista/agente rilasci "un'apposita dichiarazione":

- **se la fattura è stata già emessa**, è tenuto a dare al cliente una dichiarazione dove richiede che il pagamento della prestazione sia effettuato senza ritenuta:

"Ai sensi dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", si chiede di non operare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, DPR n. 600/73, in relazione alla fattura n. del se pagata entro il 31.3.2020";

- **se la fattura non è ancora stata emessa**, è tenuto ad indicare nella stessa, la dicitura:

"Ai sensi dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il compenso non va assoggettato a ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, DPR n. 600/73, se pagato entro il 31.3.2020".

Le ritenute sospese dovranno essere versate direttamente dal professionista/agente nel modo seguente:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020;
- in forma rateale (senza interessi e sanzioni) fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a fine mese dal 31.5.2020 in poi.

Si attendono delucidazioni su quale codice tributo utilizzare nel mod. F24 per il relativo pagamento.

Lo studio rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

